

28/10/2012 Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 cod. proc. civ. - Necessità - Interesse di mero fatto - Rilevanza - Ai soli fini dell'attendibilità - Sussistenza - Conseguenze- Incapacità del procacciatore di affari a testimoniare nella controversia relativa alla fornitura di merce - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012

Civile - prova testimoniale - Capacità a testimoniare - Interesse nel giudizio

Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 cod. proc.

civ. - Necessità - Interesse di mero fatto - Rilevanza - Ai soli fini dell'attendibilità - Sussistenza - Conseguenze

- Incapacità del procacciatore di affari a testimoniare nella controversia relativa alla fornitura di merce -

Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012

L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un

interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad

agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua

testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di

fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare

nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle

oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la

materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.

Ne consegue che il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al pagamento

del corrispettivo della fornitura di merci, non coinvolgendo la stessa il diritto del teste a percepire la

provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto dedotto in lite, atteso che il

rapporto che lo lega ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua

attendibilità.